

MARCA DA BOLLO € 16,00

N. identificativo

.....
del .../.../.....

(spazio riservato all'ufficio)



CONVENZIONE EX ART.11 Legge n.68/99

- Vista la L. 12/03/99, n.68 e s.m.i., recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che ha riformato la disciplina del collocamento delle persone con disabilità introducendo il principio di inserimento mirato;
- visto in particolare l'art.11 della suddetta legge, che prevede la stipula da parte degli uffici competenti di convenzioni con datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della Legge n.68/99;
- considerato che con il sistema delle convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, per consentire da un lato ai lavoratori con disabilità un avviamento confacente alle caratteristiche professionali e umane, dall'altro ai datori di lavoro una sostenibile progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti e una ottimizzazione dell'apporto lavorativo di questi ultimi;
- visto il regolamento di esecuzione della Legge n.68/99 approvato con DPR 10/10/2000, n.333;
- viste le linee programmatiche per la stipula delle convenzioni ex art.11 legge n.68/99 emanate dal Ministero del Lavoro e gli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione Umbria con delibera di Giunta n.1279 del 31/10/2000;
- considerate le indicazioni in merito agli “schemi di convenzioni” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1248 del 03/09/2003;
- preso atto che con legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 successivamente modificata ed integrata con la Legge Regionale n. 11 del 7 luglio 2021, è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro e disciplinata la transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro;
- atteso che, per quanto sopra, sono transitate in capo ad ARPAL anche le competenze in materia di collocamento mirato ex Legge n.68 del 1999;
- visto il provvedimento di delega prot n. 136393 del 30/06/2022 del Direttore di Arpal Umbria in favore del Dott. Riccardo Pompili dirigente del Servizio Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali
- vista la D.D. n. 1100 del 04/6/2024 avente ad oggetto: “Approvazione Procedurale per la gestione dei servizi della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e delle altre categorie protette”;
- vista la proposta di convenzione e le motivazioni addotte dal datore di lavoro privato di seguito indicato quali interventi finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo della persona con disabilità rimuovendo gli ostacoli che si possano presentare durante il rapporto di lavoro

L'anno, il giorno del mese di.....

TRA

- ARPAL Umbria - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, (di qui in poi denominata "ARPAL Umbria") con sede legale in Perugia, in persona del Dott. Antonio Francese Responsabile della Sezione Collocamento Mirato (giusta delega D.D. n.1063 del 31/08/2022),

E

il datore di lavoro privato (da qui in poi denominato
“DATORE DI LAVORO”) con sede legale in via/piazza n.....
(città) e sede operativa in via/piazza n.
..... (città) - C.F. e/o P.IVA soggetta al
collocamento obbligatorio fascia da..... a..... dipendenti – rappresentata dal Sig.
..... nato a..... il / / -
C.F..... – in qualità di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. IL DATORE DI LAVORO PRIVATO - si impegna a dar corso al programma di inserimenti mirati finalizzato alla copertura totale/parziale della quota d’obbligo / o per futuri obblighi, per l’ambito territoriale della provincia di, mediante inserimento con chiamata nominativa di n. Persona/e con disabilità iscritta/e negli elenchi di cui all’art.8 della legge 68/99 dell’ambito territoriale di con la seguente cadenza temporale:
 - n..... inserimento entro 120 giorni dalla data di stipula della convenzione;
 - n..... inserimento entro 210 giorni dalla data di stipula della convenzione;
 - n..... inserimento entro 300 giorni dalla data di stipula della convenzione;
2. Gli inserimenti potranno avvenire attraverso:
 - L’assunzione di un lavoratore con contratto di lavoro a TEMPO INDETERMINATO (Full Time o Part-time con orario di lavoro settimanale superiore al 50% o anche inferiore al 50% nel caso previsto dall’art. 3 comma 5 del DPR 333/2000);
 - L’assunzione di un lavoratore con contratto di lavoro a TEMPO DETERMINATO di durata non inferiore ai 6 mesi alla scadenza dei quali il rapporto di lavoro dovrà essere trasformato a tempo indeterminato; il contratto a tempo determinato, in vigore di convenzione, potrà essere prorogato una sola volta. La volontà di prorogare il rapporto di lavoro dovrà essere comunicata al competente ufficio, almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso. Il datore di lavoro che alla scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato non vorrà trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o usufruire della proroga (nel caso di primo rapporto), dovrà comunicarlo all’ufficio almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando nel contempo il nominativo del soggetto da assumere, a tempo indeterminato o determinato, richiedendo il relativo nulla osta. Nel caso di dimissioni del lavoratore o non accettazione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il datore di lavoro ha 30 giorni di tempo per richiedere un nuovo nulla osta utilizzando uno degli istituti contrattuali sopra indicati;

- L'attivazione di un TIROCINIO FORMATIVO finalizzato all'occupazione, di una durata non superiore a 6 mesi, al termine dei quali il lavoratore deve essere assunto a tempo indeterminato pieno o parziale. L'azienda che alla scadenza del tirocinio non vorrà attivare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovrà comunicarlo all'ufficio almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando nel contempo il nominativo del soggetto da assumere e richiedendo il relativo nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato o determinato non inferiore ai 6 mesi. In quest'ultimo caso, alla scadenza del contratto non è possibile richiedere una proroga e il rapporto di lavoro dovrà essere trasformato a tempo indeterminato. Nel caso di dimissioni del lavoratore o non accettazione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il datore di lavoro ha 30 giorni di tempo per richiedere un nuovo nulla osta utilizzando uno degli istituti contrattuali sopra indicati;
 - L'utilizzo di tutti gli altri istituti previsti dalla normativa vigente se compatibili, al fine di ottemperare agli obblighi di assunzione previsti in convenzione, facendone richiesta all'ufficio competente;
3. Di fissare in mesi dalla stipula del presente atto il termine massimo per la realizzazione del programma in convenzione;
 4. L'assunzione del/dei soggetto/i avverrà previa valutazione da parte del Comitato Tecnico di cui all'art. 8 c.1 bis L.68/99 della compatibilità della disabilità con le mansioni offerte dal datore di lavoro. Qualora il Comitato Tecnico valuti la necessità di un progetto di integrazione lavorativa, l'attuazione della presente convenzione si intenderà relativa al c.4 art. 11 L.68/99 e necessiterà, da parte del datore di lavoro, di documento di "Struttura di programma – Progetto formativo";
 5. Il datore di lavoro si impegna a dare immediata segnalazione di eventuali difficoltà che possano compromettere l'esito dell'impegno di assunzione programmato;
 6. Il datore di lavoro si impegna a presentare una comunicazione informativa sullo stato di adempimento degli impegni occupazionali sottoscritti; in caso di convenzione pluriennale la comunicazione informativa dovrà avere cadenza annuale;
 7. Qualora il datore di lavoro intenda presentare una ulteriore proposta di convenzione da attivarsi senza soluzione di continuità rispetto alla presente, dovrà presentare la proposta entro i sessanta (60) giorni antecedenti la scadenza;
 8. In caso di insorgenza di significative variazioni inerenti la consistenza del personale in forza e/o nel caso in cui dovessero variare le caratteristiche del datore di lavoro durante il periodo di vigenza della convenzione comunicate e comprovate dallo stesso, potranno indursi modifiche al programma di inserimento;
 9. Qualora il datore di lavoro comunichi sopravvenute situazioni di crisi aziendale, ascrivibile alle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di sospensione degli obblighi occupazionali, la convenzione sarà sospesa per

l'intera durata della situazione di crisi;

10. Nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni oggetto della presente convenzione sia imputabile esclusivamente al comportamento inadempiente del datore di lavoro contraente per sua inattività o ritardo, e persistendo tale comportamento anche a seguito di formale atto di diffida di ARPAL ad adempiere entro 30 gg., la convenzione si intende immediatamente risolta e nei confronti dello stesso potranno essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'art.15, comma 4 della Legge n.68/99 cit., a far data dalla presentazione della proposta di convenzione nell'ipotesi di totale inadempimento, a far data dall'ultimo adempimento negli altri casi; L'inadempimento verrà comunicato al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro. Gli uffici competenti, a copertura della quota d'obbligo, avvieranno i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica eventualmente concordata o, in mancanza, per impiegato con mansioni esecutive in possesso del titolo di studio di licenza media inferiore. La graduatoria verrà formata previa chiamata con avviso pubblico tra coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la graduatoria ha validità esclusivamente in relazione alla specifica occasione di lavoro e la mantiene fino all'assunzione con superamento del periodo di prova dei candidati aventi diritto;
11. La verifica dell'inserimento lavorativo della persona con disabilità spetterà al responsabile come da proposta di convenzione il quale dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio competente L.68/99 di ARPAL l'attuazione del programma.
12. La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e si estingue automaticamente, anche prima della scadenza temporale, con il completo assolvimento da parte dell'azienda degli obblighi occupazionali sottoscritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo/....., data

Per ARPAL Umbria

Il Responsabile della Sezione
Collocamento Mirato
Dr. Antonio Francese

Per il DATORE DI LAVORO

.....